



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Al personale docente
Al personale ATA
Ai Consiglieri di Istituto

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità con cui possono essere richieste informazioni ai minori nell'ambito di un possibile comportamento disciplinarmente rilevante

Carissime e carissimi,

A seguito di alcuni dubbi sorti in proposito voglio qui fare il punto sostanziale sulle modalità con cui possono essere chieste ai minori informazioni riguardo un evento che potrebbe avere rilevanze di carattere disciplinare.

Per affrontare la questione è anzitutto necessario fare due premesse:

Prima premessa - la scuola è una comunità educante e all'interno della scuola possono (e debbono) essere svolti degli interventi di carattere educativo che riguardano (anche) eventuali comportamenti dei minori nei confronti di altri minori oppure che riguardano comunque dei comportamenti che potrebbero essere disciplinarmente rilevanti messi in atto da minori, anche a danno di membri del personale scolastico.

Allo stesso modo, proprio per la specificità della scuola come comunità educante, i docenti possono ascoltare confidenze dei minori che riguardano qualsiasi aspetto della loro vita personale o sociale, basta che raccolgano tali confidenze con attenzione, rispetto e delicatezza, anche sulla base delle indicazioni che si andranno sotto a specificare al punto 5.

Molto più dubbia invece la possibilità di interrogare dei minori da parte del personale scolastico in merito ad una questione che esonda dalle dinamiche educative della classe e che invece attiene (ad esempio) alla utilità di raccogliere informazioni od ottenere conferme su comportamenti messi in atto da personale docente o ATA, anche se messe in atto dagli stessi docenti di classe o membri dello staff del DS. In tale caso, oltre a verificarsi un possibile conflitto di interessi tra il docente che chiede informazioni ai ragazzi in merito ad un comportamento proprio o di un collega, rischia facilmente di creare indebite pressioni sui minori (anche

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
 Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

involontarie) e si presta facilmente ad accuse di sviamento di potere o addirittura di abuso di potere.

Seconda premessa - I minori a cui si chiedono testimonianze in un procedimento giuridico sono fortemente tutelati dal nostro ordinamento. Se il loro diritto ad essere ascoltati è tutelato sia dalla CRC (Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo) all'art. 12, che in ambito civilistico con l'art. 473 bis 4, quando si parla di ascoltarli per un procedimento di carattere penale le tutele aumentano ulteriormente. L'art. 498 del c.p.p. stabilisce infatti che

“L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”.

Qui si rileva come le parti in causa non possono interagire direttamente con il minore e vi è per il Presidente la possibilità di chiedere il supporto di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, supporto che è invece indispensabile per delitti contro minori a mente dell'art. 351 c. 1 ter del c.p.p. laddove si specifica che:

“Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”.

Sulla base dei tali premesse quindi, all'interno degli ambienti scolastici:

- 1) Nel caso in cui i docenti o il personale scolastico debbano fare degli interventi immediati di carattere educativo possono farli, sia se rivolti ai comportamenti di un singolo minore che se rivolti ai comportamenti di una classe, sempre nei limiti del rispetto delle persone e del principio di proporzionalità.
- 2) Maggiore attenzione deve invece essere prestata nel momento in cui si vuole chiedere una specifica testimonianza ad un minore in merito ad un comportamento disciplinarmente rilevante assunto da un compagno o compagna di classe. In tale caso è necessario chiedere una previa autorizzazione alla famiglia del minore di cui si chiede la testimonianza e se è il caso (per eventi di particolare gravità o allarme), svolgere la sua audizione (anche se solo a carattere testimoniale) in presenza di un suo familiare/tutore.
- 3) Il procedimento disciplinare per la scuola secondaria proceduralizza questa attenzione e tutela nei confronti del minore accusato di una mancanza disciplinare.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
ROIANO-GRETTA / MARGHERITA HACK
 Scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Tale tutela deve essere considerata valida tanto più anche nei confronti di bambini di scuola primaria (o dell'Infanzia) anche laddove non vi siano delle vere e proprie "sanzioni disciplinari" ma solo interventi educativi condivisi poi con la famiglia.

- 4) Nel caso in cui un docente o un membro del personale scolastico sia accusato di qualche comportamento non corretto da una famiglia, dagli alunni stessi o all'interno di un procedimento disciplinare, invece non è assolutamente opportuno e si presta a responsabilità (disciplinari, ma potenzialmente anche penali), interrogare direttamente i minori né per cercare elementi utili a confermare tali comportamenti né utili a negarli. In tale caso infatti si uscirebbe dall'intervento di carattere educativo utile alla classe o al singolo bambino/a, per entrare nell'ambito della vera e propria raccolta sommaria di testimonianza, che non può essere fatta se non in presenza dei familiari del minore per le situazioni meno gravi, mentre nei casi ipotizzabili come più gravi, non può essere neppure fatta dal personale scolastico, a nessun livello, ma deve essere demandata agli organi di Polizia Giudiziaria.
- 5) I docenti possono raccogliere confidenze da parte dei minori, anche se esse riguardano aspetti molto personali o che possono essere spie di reati penali. È molto importante che in tale caso il ruolo dei docenti sia solo quello di accogliere l'eventuale racconto del minore, senza svolgere in alcun modo un'attività di carattere inquisitorio in merito, ed evitando in ogni modo qualsiasi comportamento suggestivo (o al contrario volto a svalutare il valore del quanto raccontato) nel corso della raccolta di confidenze. Compito del docente sarà poi fare una relazione il più precisa possibile su quanto acquisito per comunicarla in riservato al DS, fermo restando la facoltà di procedere direttamente a denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per reati perseguibili d'ufficio.

Si prega di seguire le prassi sopra individuate e si augura a tutti e tutte buon lavoro e buone pratiche.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Benes Roberto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES